



Città di Pinerolo

Città metropolitana di Torino

c_g674 - Città di Pinerolo
001 - CITTA' DI PINEROLO
- REGISTRO UFFICIALE -
Prot. N° 0031571 - 08/06/2016 -
USCITA
Classifiche: 15.04.01

ORDINANZA N° 161

IL SINDACO

Vista la lettera, assunta al prot. n. 30670 del 01.06.2016, con cui il Dirigente scolastico dell'Istituto "Michele Buniva" ha comunicato la scansione oraria dell'uscita degli studenti che frequentano il centro studi di Pinerolo il 09 giugno 2016, ultimo giorno di frequenza scolastica;

Atteso che tale provvedimento è stato adottato al fine di evitare la contemporanea uscita dei circa 3000 studenti che frequentano il polo scolastico in un giornata di particolare rilievo quale è l'ultimo giorno dell'anno scolastico;

Preso atto che nella medesima lettera viene richiesto un particolare presidio dell'area da parte delle forze di polizia al fine di scongiurare episodi pericolosi per la pubblica incolumità ed al fine di evitare eventi di vandalismo nelle aree circostanti il polo scolastico.

Visto che negli anni 2013 e 2014, in occasione dell'ultimo giorno di frequenza scolastica, nelle aree circostanti le sedi delle scuole si sono verificati gravi episodi di danneggiamento di manufatti pubblici e privati che, oltre a creare danni, hanno fatto sì che al termine della giornata l'area compresa tra Corso Torino, Via dei Rochis, Via Baden Powel, Viale Kennedy e Piazza Don Milani si presentasse in estremo degrado, ricoperta di rifiuti e vetri infranti;

Tenuto conto che nell'anno 2015, per le sopra indicate motivazioni, è stato adottato valido provvedimento Sindacale di divieto di utilizzo di apparecchiature di diffusione sonora sia sulla pubblica via che all'interno dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ubicati nell'area;

Ritenuto necessario riproporre tale provvedimento adottando altresì alcune misure preventive che possano evitare azioni pericolose per l'ordine e la sicurezza pubblica e contribuire a diminuire le problematiche connesse con l'abuso delle sostanze alcoliche.

In particolare si ritiene opportuno che negli pubblici esercizi, negli esercizi di vicinato e nelle medie e grandi strutture di vendita ubicati nel raggio di 500 metri dal centro studi, nella giornata dell'ultimo giorno di frequenza scolastica, ossia il giorno 09 giugno 2016, sia fatto divieto assoluto di:

- somministrare e vendere bevande alcoliche e superalcoliche anche in contenitori;
- somministrare e vendere qualunque bevanda, anche analcolica, in lattine e contenitori di vetro e di plastica, consentendone la vendita e la somministrazione esclusivamente in bicchieri di plastica o di carta;

Dato atto che nell'adozione della presente ordinanza viene contestualmente data comunicazione al Prefetto, ai sensi dell'art. 54 del D. lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;

Visti:

il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18/06/1931 n. 773;

il D.L. 23/05/2008 n. 92 convertito in Legge 24/07/2008 n. 125;

l'art. 54 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e s.m.i.;



il D.M. del Ministero dell'Interno del 5 agosto 2008, con cui si disciplina l'ambito di applicazione dell'art. 54 del D. lgs. 18/08/2000 n. 267 che consente al Sindaco di intervenire e tutelare con proprio provvedimento l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana nelle comunità locali;
il D. Lgs. 31.03.1998, n. 114 "Riforma della Disciplina del Commercio" e s.m.i.
la Legge Regionale n. 38 del 29/12/2006 "Disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande" e in particolare l'art. 7 comma 4;
la Legge 689 del 24/11/1981;

ORDINA

nel giorno 09 giugno 2016 dalle ore 08,00 alle ore 14,30

Per ragioni di sicurezza pubblica, ai titolari degli Esercizi Pubblici ubicati nel raggio di 500 metri dal centro studi, e a chiunque, il divieto assoluto

- di somministrazione e vendita di bevande alcoliche e superalcoliche, anche in contenitori;
- di somministrazione e vendita di qualunque bevanda, anche analcolica, in lattine e contenitori di vetro e di plastica, consentendone la vendita e la somministrazione esclusivamente in bicchieri di plastica o di carta.
- di utilizzare strumenti e apparecchi di amplificazione sonora sia su area pubblica che all'interno dei pubblici esercizi

Per ragioni di sicurezza pubblica, ai titolari degli esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita ubicate nel raggio di 500 metri dal centro studi, ed a chiunque, il divieto assoluto

- di vendita e somministrazione sul posto di bevande alcoliche e superalcoliche

Gli esercizi abilitati alla ristorazione (configurabile come tipologia sanitaria 3 o 4 ai sensi del D.P.G.R. n. 2/R del 3/3/2008) potranno somministrare bevande alcoliche esclusivamente ai propri avventori, durante la consumazione dei pasti serviti ai tavoli, pur permanendo il divieto assoluto di vendita per asporto nei modi e nei termini temporali di cui sopra.

E' ugualmente vietato a chiunque introdurre, nell'area compresa tra le strade Corso Torino, Via dei Rochis, Via Baden Powel, Viale Kennedy e Piazza Don Milani, bevande soggette ai divieti sopra esplicitati, sia per uso personale che con l'intento di distribuirle agli spettatori, anche se a titolo gratuito.

L'inosservanza della presente ordinanza è punita ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale;

Il presente provvedimento è reso noto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale on line ed è immediatamente esecutivo.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare il presente provvedimento.

Manda agli agenti del Corpo di Polizia Municipale per la notifica e l'esecuzione della presente ordinanza.

Gli agenti della Polizia Municipale e quelli delle altre Forze di Polizia sono incaricati di far rispettare la seguente Ordinanza.

Ai sensi dell'art 3 della Legge n. 241/90, avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla notifica della presente, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.



IL SINDACO